



Città di Chioggia Città d'arte

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 147 IN SEDUTA DEL 10/7/2013

OGGETTO *COSTITUZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE AREA DELLA DIRIGENZA - ANNO 2013*

Nell'anno duemilatreddici addì 10 del mese di luglio alle ore 08:30 nella Residenza Municipale, si è riunita la Giunta Comunale. Eseguito l'appello risulta:

			Presente	Assente
1	Casson Giuseppe	Presidente	X	
2	Salvagno Maurizio	Vice Presidente	X	
3	Giroto Narciso	Assessore	X	
4	Vianello Silvia	Assessore	X	
5	Mantovan Mauro	Assessore	X	
6	Rossi Riccardo	Assessore		X
7	Tiozzo Caenazzo Massimiliano	Assessore		X
8	Cavallari Maria Cristina	Segretario		X

Partecipa alla seduta il dott. Veronese Mario Vice Segretario del Comune

Il Sig. Casson Giuseppe nella sua qualità di Sindaco, assunta la presidenza e riconosciuta la validità della adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita i convenuti a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che in data 22.2.2010 è avvenuta la sottoscrizione del CCNL dell'Area della Dirigenza del Comparto Regioni Autonomie Locali – Quadriennio Normativo 2006-2009, Biennio 2006-2007;

Premesso che in data 3.8.2010 è avvenuta la sottoscrizione del CCNL dell'Area della Dirigenza del Comparto Regioni Autonomie Locali per il biennio 2008-2009;

Atteso che la determinazione del monte salari della dirigenza per gli anni 2005 e 2007 va effettuata utilizzando i dati inviati dall'Ente ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 165/2001 in sede di rilevazione di Conto Annuale (nello specifico tabelle 12 e 13), come evidenziato nella Circolare n. 5 del 3.2.2004 del Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato;

Atteso che permangono i presupposti per l'incremento delle risorse di cui all'art. 26 comma 3 del CCNL 1998/2001, in quanto l'Ente ha in corso, in funzione dei fabbisogni organizzativi considerati secondo una prospettiva dinamica, un profondo processo di riorganizzazione che ha comportato l'individuazione di nuovi servizi, nonché l'accrescimento dei livelli qualitativi e quantitativi dei servizi esistenti, in correlazione ad un ampliamento delle competenze che ha prodotto un incremento del grado di responsabilità e di capacità gestionale della dirigenza;

Dato atto che l'incremento del fondo relativo all'anno 2010 rispetto alle risorse stanziato nell'anno 2009 è determinato esclusivamente dall'adeguamento obbligatorio derivante dall'applicazione dei contratti collettivi nazionali del 22.2.2010 e del 3.8.2010;

Atteso che l'art. 9, comma 2-bis, del D.L. 31.5.2010 n. 78 prevede che, a decorrere dal 01/01/2011 e fino al 31/12/2013, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio;

Considerato che la Corte dei Conti a Sezioni Riunite con sentenza n. 51/CONTR/11 ha deliberato che le risorse incentivanti destinate a remunerare prestazioni professionali per la progettazione di opere pubbliche e quelle dell'avvocatura interna devono ritenersi escluse dall'ambito applicativo dell'art. 9, comma 2-bis, del D.L. 31.5.2010 n. 78, stabilendo che, ai fini del calcolo del tetto di spesa cui fa riferimento il vincolo di cui all'art. 9, comma 2-bis, del D.L. 31.5.2010 n. 78 e cioè per stabilire se l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale non superi il corrispondente importo dell'anno 2010, occorrerà sterilizzare, non includendole nel computo dell'importo 2010, le risorse destinate a dette finalità, vale a dire progettazione interna;

Vista la circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato – Ispettorato Generale per gli ordinamenti del personale e l'analisi dei costi del lavoro pubblico n. 12 del 15/04/2011 “Applicazione dell'art. 9 D.L. 31 maggio 2010, n. 78 convertito, con modificazioni, nella L. 30 luglio, n. 122 recante Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica”, nella quale si precisa che:

“Per quanto concerne la riduzione del fondo delle risorse decentrate in proporzione al personale in servizio si ritiene che la stessa possa essere operata, per ciascuno degli anni 2011-2012-2013, sulla base del confronto tra il valore medio dei presenti nell'anno di riferimento rispetto al valore medio relativo all'anno 2010, intendendosi per valore medio la semisomma (o media aritmetica) dei presenti rispettivamente al 1° gennaio e al 31 dicembre di ciascun anno. La variazione percentuale

tra le due consistenze medie di personale determinerà la misura della variazione da operarsi sul fondo. Con riferimento alla dirigenza, la riduzione va effettuata sul fondo al netto delle somme eventualmente da destinarsi alla remunerazione degli incarichi di reggenza degli uffici temporaneamente privi di titolare ”;

Atteso che per il Comune di Chioggia i valori medi del personale dirigente in servizio negli anni 2010 e 2013 risultano essere i seguenti:

dirigenti in servizio al 01/01/2010: 6

dirigenti in servizio al 31/12/2010: 6

valore medio per l'anno 2010: 6

dirigenti in servizio al 01/01/2013: 4

dirigenti in servizio al 31/12/2013: 4

valore medio per l'anno 2013: 4

Considerato che per il Comune di Chioggia risulta una riduzione del personale dirigente in servizio tra il 2010 e il 2013 di 2 unità;

considerato che, in relazione alle modalità di calcolo della riduzione del fondo delle risorse decentrate, questa Amministrazione ha chiesto all'A.N.C.I. se, diversamente dalle indicazioni della suddetta circolare n. 12/2011, il fondo delle risorse decentrate del personale dirigente, possa essere diminuito solo dell'effettivo risparmio di retribuzione di posizione e di risultato relative ai dirigenti cessati;

atteso che, in data 27/11/2012, l'A.N.C.I. ha confermato quanto previsto dalla circolare 12/2012 RGS in relazione alle modalità di calcolo della riduzione del fondo delle risorse decentrate;

Ritenuto, pertanto, di dover applicare una riduzione del fondo delle risorse decentrate per il 2013, ai sensi dell'art. 9, comma 2-bis, del D.L. 31.5.2010 n. 78, pari ad 2/6 del fondo 2010;

Considerato che in data 05/07/2012 questa Amministrazione ha presentato alla Corte dei Conti – Sezione Regionale di Controllo del Veneto richiesta di parere sulla corretta applicazione dell'art. 9, comma 2 bis, del D.L. n. 78/2010, per stabilire se la procedura seguita nell'esercizio 2011 di riduzione del fondo effettuata al netto delle somme destinate alla remunerazione degli incarichi di reggenza dei Settori temporaneamente privi del titolare Dirigente possa essere reiterata anche per l'esercizio 2012, in considerazione del fatto che l'organico dirigenziale nel 2012 si è ulteriormente ridotto, a causa di cessazioni intervenute tra i Dirigenti a tempo determinato e che non è possibile una loro sostituzione a causa dei limiti assunzionali e di spesa complessiva previsti dalla normativa vigente;

Vista la Deliberazione n. 717 del 02/10/2012 della Corte dei Conti - Sezione Regionale di Controllo per il Veneto , nella quale si legge che *“In ordine alla tematica in argomento, questa Sezione ha già osservato che “la riduzione della spesa di personale rappresenta uno specifico obiettivo di finanza pubblica al cui rispetto devono concorrere sia gli enti sottoposti al Patto di stabilità sia quelli esclusi ,in guisa che l'obiettivo di contenimento e riduzione della spesa di personale non sia più da considerare mera espressione di un principio di buona gestione al quale tendere, ma rappresenti un vero e proprio obiettivo vincolato” (delibera n. 154/2010/PAR). Il Collegio ritiene, pertanto, che le disposizioni di cui alla norma in questione vadano lette alla luce di questa linea interpretativa. Del resto, anche da una lettura testuale della norma risulta l'intenzione del legislatore è quella di stabilire un tetto al trattamento accessorio “complessivo” di ciascun ente, che non deve essere superiore all'importo corrispondente del 2010. La norma, infatti, si preoccupa di contingere e ridurre l'ammontare destinato annualmente al trattamento accessorio del*

personale, anche di livello dirigenziale, senza fare espresso riferimento al fondo per il finanziamento della contrattazione integrativa.

La Sezione ricorda inoltre che, al fine del rispetto del vincolo di cui all'art. 9, comma 2 bis, vanno considerate trattamento accessorio sia la retribuzione di posizione, sia quella di risultato (art. 10 del CCLN del 31 marzo 1999), indipendentemente dalla fonte del finanziamento (fondo o bilancio dell'ente).

Questa Sezione ha già avuto modo di chiarire che il blocco in argomento si estende sia alle risorse stabili sia a quelle variabili che le amministrazioni locali, ai sensi dell'art. 40 del D lgs 165/2001, possono destinare ad integrare la parte stabile del trattamento economico accessorio. Tuttavia, va tenuto presente che, anche in questo caso, le maggiori somme potranno essere disponibili solo dopo che sono state osservate tutte le altre disposizioni previste dal legislatore in materia di contenimento della spesa pubblica cui è sottoposto il singolo ente. Ci si riferisce al rispetto del patto di stabilità, al rispetto delle norme di contenimento delle spesa per il personale ed anche al rispetto di analoghi "strumenti di controllo della spesa" (come ad esempio, l'obbligo di mantenere il rapporto tra spese di personale e spese correnti al di sotto del 50% di cui all'art. 76, comma 7, del D.L. 112/2008). Solo dopo che è stato verificato il rispetto di tutte queste condizioni, è possibile procedere ad un incremento della parte variabile del fondo con quelle integrazioni discrezionali eccezionali, individuate nella deliberazione delle Sezioni Riunite n. 51/CONTR/2011 e nelle recenti deliberazioni di questa Sezione nn. 285/2011/PAR, 325/2012/PAR e 437/2012/PAR. La Sezione quindi richiama l'orientamento dell'ARAN che non riconosce allo stesso dirigente più retribuzioni di posizione, ma ammette la remunerazione per l'incarico ad interim solo sotto forma di retribuzione di risultato. In questo senso si è espressa anche la giurisprudenza della Corte dei conti che ha considerato fonte di danno erariale la previsione, nei contratti decentrati della dirigenza, di una ulteriore indennità di posizione in caso di retribuzioni di posizioni relative a posti di qualifica dirigenziale vacante (cfr. Sezione Giurisdizionale Campania sentenza n. 1307/2011).

Il Collegio richiama poi quanto previsto dalla circolare n. 12/2011 della Ragioneria Generale dello Stato dove, con riferimento alla dirigenza, viene indicato che la riduzione da operare sul fondo, in proporzione alla riduzione del personale in servizio, così come disposto dall'art. 9, comma 2 bis del D.L. 78/2010, vada effettuata "al netto delle somme eventualmente da destinarsi alla remunerazione degli incarichi di reggenza degli uffici temporaneamente privi di titolare".

Alla luce di tutto quanto sopra osservato, la Sezione ritiene che la questione relativa alla determinazione del compenso dirigenziale per l'incarico ad interim vada letta nell'ambito della finalità delle disposizioni di cui all'art. 9, comma 2 bis del D.L. 78/2010 atte a perseguire un sempre più stretto contenimento della spesa del personale pubblico per concorrere al rispetto dei vincoli di finanza pubblica ed al conseguimento degli obiettivi di programmazione economica. Si tratta, infatti, di una disposizione limitativa di carattere strutturale che impone un tetto complessivo invalicabile al trattamento accessorio erogabile dall'ente corrispondente agli importi impegnati nell'esercizio 2010. Questa Sezione ha già avuto modo di chiarire che tale disposizione è "di stretta interpretazione" nel senso che non sembra possa ammettere deroghe o esclusioni, in quanto "la regola generale voluta dal legislatore è quella di porre un limite alla crescita dei fondi della contrattazione integrativa destinati alla generalità dei dipendenti dell'ente pubblico" (cfr. Sezioni Riunite in sede di controllo n. 51/CONTR/2011 e questa Sezione nn. 285/2011/PAR, 513/2012/PAR ed 583/2012/PAR), a parte i casi eccezionali nei quali le risorse destinate al trattamento accessorio possano considerarsi per così dire "sterilizzate", cioè che possono affluire al Fondo senza violare i vincoli di cui all'articolo 9, comma 2 bis. (vedi sempre la citata deliberazione delle Sezioni Riunite n. 51/CONTR/2011 e le deliberazioni di questa Sezione nn. 280, 325 e 437/2012/PAR);

Vista la Deliberazione n. 353 del 21/06/2011 della Corte dei Conti - Sezione Regionale di Controllo per il Veneto, nella quale si afferma che "(...omissis...) il sudescritto profilo funzionale afferente la disciplina vincolistica introdotta con la legge 30 luglio 2010, n.122, chiarisce anche la stessa portata della norma, proprio in virtù del coordinamento della finanza pubblica aggregata e

dell'eccezionalità della crisi finanziaria che avvolge l'attuale ciclo economico, e implica che le deroghe al principio sopra enunciato siano di stretta interpretazione.

(...omissis...) Una diversa opzione interpretativa, vanificherebbe nei fatti il precetto imperativo, posto dalla norma come si è visto a tutela dei valori più sopra ricordati, consentendo all'Ente di aggirare facilmente il rigoroso limite afferente la spesa del personale mediante una redistribuzione, con atti amministrativi, di compiti e funzioni tra i vari dirigenti: al contrario, secondo l'indirizzo della Sezione, tale limite è superabile nei soli casi previsti dalla legge e ove questi compensi non concernano propriamente le spese di personale.

(...omissis...) Al di fuori di tali casi, stabiliti dalla legge, non è quindi consentito estendere trattamenti economici aggiuntivi: ed è alla luce di tali riflessioni che deve essere letto in modo rigoroso il limite prescritto dal comma appena citato che sancisce per un verso il tetto del monte salari "complessivo" spettante ai dirigenti e per altro verso rinvia il limite dei singoli incarichi dirigenziali al trattamento economico dei precedenti titolari o dei precedenti incarichi (cfr. delibera di questa Sezione n.194/2011).

L'indirizzo assunto dalla Sezione trova del resto un esplicito riferimento testuale nella normativa in esame che prevede uno ius variandi solo in caso di riduzione del personale in servizio, con una deminutio, oltretutto automatica, del compenso in misura proporzionale (cfr anche Sezione regionale di controllo per la Lombardia del. N. 77/2011/PAR), ma non contempla in alcun modo la previsione di una possibilità di aumento. Tale ius variandi non può quindi certamente concernere la fattispecie relativa a incarichi conferiti, evidentemente con atto amministrativo, aggiuntivi o diversi in corso d'anno rispetto a quelle del precedente titolare, dal momento che l'esclusione di singole voci (...) non può che trovare espressa previsione in norme di pari rango, ovvero sia di legge (delibera di questa Sezione n.194/2011): esse "in quanto espressione di una disciplina speciale, non sono suscettibili di applicazione oltre i casi e i modi da esse norme previsti" (cfr. Sezione Controllo Lombardia, delibera ult. cit.)";

ritenuto di riconfermare le considerazioni già espresse con la propria Deliberazione n. 300/2012, in ordine alla remunerazione degli incarichi ad interim;

considerato che anche per il 2013 risulta possibile l'attribuzione della remunerazione degli incarichi ad interim limitatamente al Settore Lavori Pubblici attualmente privo di Dirigente titolare;

ritenuto, pertanto, di procedere alla riduzione del fondo delle risorse decentrate così come previsto dalla Circolare della Ragioneria Generale dello Stato n. 12 del 15/04/2011, al netto delle somme da destinarsi alla remunerazione della sola retribuzione di risultato dell'incarico ad interim per il Settore Lavori Pubblici privo del Dirigente titolare;

dato atto infine del rispetto delle condizioni essenziali che legittimano lo stanziamento/mantenimento delle risorse e, più precisamente:

- rispetto del patto di stabilità interno per l'anno 2012;
- rispetto del patto di stabilità interno per l'anno 2013 (previsione - Delibera di Giunta n. 143 del 28/06/2013);
- riduzione spesa del personale come previsto dall'art. 1, co. 557 della Legge 296/2006 e incidenza della spesa del personale rispetto alla spesa corrente inferiore al 40% (30,98%) calcolata come da art. 76, co. 7 del D.L. 112/2008, convertito in Legge 133/2008 – Deliberazione di Giunta n. 108/2013;

preso atto del parere favorevole di regolarità tecnica, riportato in calce, espresso dal dirigente del Servizio sulla proposta della presente deliberazione;

preso atto del parere favorevole di regolarità contabile e dell'attestazione di copertura finanziaria, riportati in calce, espressi dal dirigente della Ragioneria sulla proposta della presente deliberazione;

visto il decreto legislativo 18.08.2000, n. 267;
visto lo Statuto Comunale;

a voti unanimi, espressi ed accertati nei modi di legge;

DELIBERA

- 1) di approvare la definizione delle risorse destinate alla retribuzione di posizione e risultato per l'annualità economica 2013, come da prospetto allegato;
- 2) di riconoscere la remunerazione dell'incarico ad interim limitatamente al Settore Lavori Pubblici, privo del Dirigente titolare;

Con successiva e separata votazione;

a voti unanimi, espressi ed accertati nei modi di legge;

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

ALLEGATO

FONDO PERSONALE DIRIGENTE ANNO 2010	
DESCRIZIONE	IMPORTI
CCNL 23/12/99 art. 26, c. 1, lett. a	€69.833,50
CCNL 23/12/99 art. 26, c. 1, lett. b	
CCNL 23/12/99 art. 26, c. 1, lett. c	
CCNL 23/12/99 art. 26, c. 1, lett. d	€1.741,71
CCNL 23/12/99 art. 26, c. 1, lett. e	€ 10.000,00
CCNL 23/12/99 art. 26, c. 1, lett. f	
CCNL 23/12/99 art. 26, c. 1, lett. g	
CCNL 23/12/99 art. 26, c. 1, lett. h	
CCNL 23/12/99 art. 26, comma 2	€ 1.672,05
CCNL 23/12/99 art. 26, comma 3	€ 192.080,83
CCNL 23/12/99 art. 26, comma 4	
CCNL 23/12/99 art. 26, comma 5	
CCNL 22/2/06 art. 23, comma 1	€ 3.640,00
CCNL 22/2/06 art. 23, comma 3	€ 4.948,94
Incremento art. 4, co 1 CCNL 14.5.2007	€ 8.008,00
Incremento art. 4, co 4 CCNL 14.5.2007	€ 5.982,65
Incremento ex art. 16, co 1 CCNL 22.02.2010	€ 3.348,80
Incremento ex art. 5, co 1 CCNL 03/08/2010	€ 3.666,00
Incremento ex art. 5, co 4 CCNL 03/08/2011	€ 5.052,56
Incremento ex art. 16, co 4 CCNL 22.02.2010	€ 13.281,86
TOTALE FONDO 2010	€ 323.256,90

FONDO PER IL FINANZIAMENTO**DELLA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO – ANNO 2013**

fondo 2010 al netto delle risorse destinate alla progettazione interna (€ 6.500)	€ 316.756,90
<i>Riduzione di 2/6, ai sensi dell'art. 9, comma 2-bis, del D.L. 31.5.2010 n. 78</i>	€ 211.171,27
remunerazione della sola retribuzione di risultato dell'incarico ad interim per il Settore Lavori Pubblici, privo del Dirigente titolare	8.017,88
risorse destinate alla progettazione interna	€ 6.500,00
TOTALE FONDO 2012	€ 225.689,15

FONDO RETRIBUZIONE DI POSIZIONE**€ 180.868,61**

(comprensivo delle somme di cui agli artt. 16 comma 1 CCNL 22.2.2010 e 5 comma 1 CCNL 3.8.2010)

FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI RISULTATO**€ 34.820,54**

(comprensivo delle somme di cui agli artt. 5, comma 4, CCNL 3.8.2010 e 16 comma 4 CCNL 22.2.2010, nonché delle somme da destinarsi alla remunerazione dell'incarico ad interim per il Settore Lavori Pubblici, privo del Dirigente titolare)

Accantonamenti per retribuzione OO.PP.

€ 6.500,00

Accantonamenti per retribuzione ICI

€ 3.500,00

Letto approvato e sottoscritto.

**IL Vice Segretario
Veronese Mario
FIRMATO DIGITALMENTE**

**IL Sindaco
Casson Giuseppe
FIRMATO DIGITALMENTE**

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune ai sensi dell'art. 32, della legge 18.06.2009, n. 69 e s.m.i il giorno 19/07/2013 ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.

Il Funzionario Delegato attesta che le firme digitali del presente documento sono agli atti della procedura e sono state apposte ai sensi del codice dell'amministrazione digitale.

Addì 19/07/2013

IL FUNZIONARIO DELEGATO

FIRMATO DIGITALMENTE